



# COMUNE DI LEI

Provincia di Nuoro

Piazza Kennedy 1 - 08010 LEI (NU) – C.F. 00154860910 – C.C.P. 12049086

☎ 0785 40805 – Fax 40703

**SERVIZIO AFFARI GENERALI**

## ALLEGATO “A”

### **DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA DAL COMUNE DI LEI ALLA SCUOLA MEDIA DI SILANUS**

#### **INDICE**

- ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
- ART. 2 PERIODO DI VALIDITA' DEL CONTRATTO
- ART. 3 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E PROGRAMMA ANALITICO DI ESERCIZIO
- ART. 4 VARIAZIONI AL PROGRAMMA DI ESERCIZIO
- ART. 5 OBBLIGO DI UTILIZZARE PERSONALE QUALIFICATO E MEZZI IDONEI A GARANTIRE LA SICUREZZA DEL SERVIZIO
- ART.6 IMPORTI DOVUTI DALL'ENTE AFFIDANTE ALL'IMPRESA DI TRASPORTO AFFIDATARIA
- ART. 7 TARIFFE
- ART. 8 GARANZIE CHE DEVONO ESSERE PRESENTATE DALL'IMPRESA DI TRASPORTO AFFIDATARIA DEL SERVIZIO
- ART. 9 SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DEL CONTRATTO E IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 10 ASSICURAZIONI E OBBLIGO DI APPLICARE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI SERVIZIO I RISPETTIVI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
- ART. 11 OBBLIGO DI ASSICURARE LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
- ART. 12 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DA PARTE DELL'ENTE AFFIDANTE
- ART. 13 INTERRUZIONI , INCIDENTI
- ART. 14 INFORTUNI E DANNI - GARANZIE E RESPONSABILITA'
- ART. 15 PERSONALE
- ART. 16 OBBLIGHI DEL PERSONALE
- ART. 17 VIGILANZA E CONTROLLI
- ART. 18 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAFFITTO
- ART. 19 TRACCIABILITA' FINANZIARIA
- ART. 20 CONTROVERSIE
- ART. 21 SPESE INERENTI
- ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 23 RECESSO
- ART. 24 COSTITUZIONE IN MORA DELL'IMPRESA
- ART. 25 SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE
- ART. 26 FORO COMPETENTE
- ART. 27 RINVIO A NORMATIVA GENERALE
- ART. 28 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

---

#### **ART.1) OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO**

E' oggetto del presente contratto di servizio la linea di trasporto scolastico per gli studenti iscritti alla scuola media di Silanus. Il numero degli studenti trasportati riportato nell'avviso di gara, può eccezionalmente subire nel corso dell'anno scolastico, delle variazioni in più o in meno per nuove iscrizioni o cancellazioni. Le corse giornaliere si svolgeranno secondo il seguente percorso: Piazza San Marco e/o Via Vittorio Emanuele – Lei – Via Lombardia 1 - Silanus e viceversa, la linea che opera per 6 giorni alla settimana secondo il calendario

scolastico disposto dal Preside della Scuola Media, può essere oggetto di variazione a seconda delle esigenze scolastiche con eventuali corse aggiuntive. Gli orari di entrata e uscita al mattino e nel pomeriggio saranno regolati in base agli orari di inizio e termine delle lezioni e sono stabiliti dal Dirigente scolastico, essi possono essere oggetto di modifiche purchè comunicati al concessionario del servizio in forma scritta anche a mezzo posta elettronica certificata almeno 18 ore prima dell'orario modificato.

#### **ART.2 ) DURATA DELL'APPALTO E PERIODO DI VALIDITA' DEL CONTRATTO**

Il presente appalto avrà la durata di sei mesi e precisamente dal 7/1/2016 al 30/06/2017. L'inizio del servizio è previsto presuntivamente contestualmente alla ripresa delle attività scolastiche, dopo le vacanze natalizie. I giorni di effettuazione del servizio saranno quelli del calendario disposto dalle autorità scolastiche.

Alla naturale scadenza il contratto si intende cessato senza necessità di formale disdetta fra le parti. La durata del servizio coinciderà con la ripresa delle lezioni e la fine dell'anno scolastico di riferimento, esami finali compresi.

La Ditta si impegna ad iniziare il servizio, perentoriamente, entro la data di ripresa delle lezioni, anche nelle more della stipula del contratto.

Nel caso in cui dovesse verificarsi l'inserimento del servizio di trasporto scolastico tra i servizi in forma associata gestiti da qualsiasi organismo associativo cui aderisca il Comune di Lei. Il contratto di appalto stipulato con la ditta appaltatrice si intenderà risolto automaticamente anche prima della scadenza, previa comunicazione da parte del committente, e senza che nulla sia dovuto a titolo di indennizzo.

#### **ART.3) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E PROGRAMMA ANALITICO DI ESERCIZIO**

L'impresa affidataria dovrà assicurare il servizio di trasporto scolastico, così come esattamente definito al precedente art. 1, mediante l'impiego di idoneo mezzo di trasporto collettivo con una capienza di posti a sedere almeno pari al numero degli alunni beneficiari del servizio, sulla base del programma analitico di esercizio: Il programma di esercizio come riportato al precedente art.1 comprende le corse giornaliere feriali, al mattino ed eventualmente al pomeriggio, sul percorso descritto in coincidenza con gli orari di inizio e di fine delle lezioni della scuola media servita, compresi gli esami finali. Al servizio dovrà essere adibito esclusivamente autoveicolo e conducente riconosciuti idonei dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione per il servizio stesso e munito ove prescritta dell'apposita autorizzazione regionale alla corsa oggetto del contratto. Sono tutte a carico del concessionario le spese di assicurazione, tasse e interventi ordinari, di esercizio (carbolubrificante) e di pulizia del mezzo, nonché gli interventi straordinari di manutenzione e tutte le altre spese relative al servizio. Eventuali danni derivanti da incidenti o da manifesta incuria, imputabili al contraente concessionario, saranno ad esso addebitati. All'interno dell'autoveicolo destinato al servizio trasporto scolastico dovrà essere indicato in modo ben visibile il numero dei posti corrispondenti a quelli stabiliti nella carta di circolazione. L'autoveicolo in servizio di trasporto pubblico speciale per studenti delle scuole dell'obbligo dovrà avere caratteristiche tali da assicurare la massima sicurezza per l'incolumità degli utenti e, a tale servizio, dovranno essere adibiti solo autoveicoli dotati di posti a sedere per tutti gli studenti trasportati.

#### **ART.4) VARIAZIONI AL PROGRAMMA DI ESERCIZIO:**

Le variazioni al programma di esercizio devono essere autorizzate dall'ente affidante e possono avvenire, previa richiesta scritta dell'impresa affidataria quando intenda modificare quantitativamente o qualitativamente il mezzo impiegato per assicurare il servizio oggetto del contratto o per altre ragioni, la cui fondatezza sia ritenuta sussistente dall'Amministrazione Comunale, senza che ciò abbia a pregiudicare la qualità del servizio stesso. In accordo tra le parti, si potranno apportare, in relazione ad esigenze di interesse pubblico, modifiche all'organizzazione del servizio, garantendo comunque, a parità di costo, la qualità del servizio. Qualora l'impresa affidataria si trovi, per cause di forza maggiore, nella temporanea condizione di utilizzare un mezzo diverso da quello espressamente indicato nell'offerta ed autorizzato, potrà provvedervi, previa richiesta scritta e relativa autorizzazione del Comune, individuando il nuovo mezzo impiegato, le

caratteristiche di idoneità, il termine temporale previsto per l'impiego e l'eventuale soggetto titolare se diverso dalla ditta affidataria.

#### **ART. 5) OBBLIGO DI UTILIZZARE PERSONALE QUALIFICATO E MEZZI IDONEI A GARANTIRE LA SICUREZZA DEL SERVIZIO:**

L'impresa contraente deve avvalersi in ogni momento per l'esercizio della linea di personale qualificato, intendendosi per tale il personale dipendente in possesso anche dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 6 del D. M. 20 dicembre 1991, n. 448, nonché di un mezzo rispondente alle caratteristiche di cui al D. M. 18 aprile 1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, già immatricolato, in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di acquisto (leasing). La ditta è tenuta ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione su strade ed aree pubbliche, nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate. L'automezzo potrà trasportare un numero massimo di persone pari ai posti a sedere o comunque, alla capacità di trasporto indicata sul libretto di circolazione.

Su richiesta dell'Ente appaltante la ditta appaltatrice dovrà dimostrare l'osservanza delle leggi in materia, con idonea documentazione.

L'automezzo dovrà essere sempre mantenuto in perfette condizioni di pulizia, sia all' interno che all'esterno, e venire disinfettato quando l'autorità comunale ritenga di prescriverlo.

In caso di avaria o di mancata disponibilità, per qualsiasi motivo dell'autobus adibito al servizio, la ditta dovrà comunque garantire il servizio di trasporto degli alunni con altro mezzo idoneo del proprio parco veicoli, senza che questo debba comportare alcuna interruzione del servizio stesso.

#### **ART.6) IMPORTI DOVUTI DALL'ENTE AFFIDANTE ALL'IMPRESA DI TRASPORTO AFFIDATARIA**

Il Comune, quale ente affidante e titolare del servizio, erogherà alla ditta appaltatrice su presentazione di regolare fattura, il corrispettivo dovuto in 6 rate mensili posticipate, in relazione al numero delle corse effettuate, con scadenza al trentesimo giorno del mese successivo all'effettuazione del servizio.

#### **ART. 7) TARIFFE**

Essendo il costo del servizio a carico del Comune, per nessuna ragione il concessionario contraente potrà richiedere agli utenti integrazioni del canone;

#### **ART.8) GARANZIE CHE DEVONO ESSERE PRESENTATE DALL'IMPRESA DI TRASPORTO AFFIDATARIA DEL SERVIZIO:**

L'impresa affidataria è tenuta, a garanzia del corretto espletamento del servizio, a costituire una cauzione pari al 5% dell'importo di contratto. Tale cauzione può essere costituita anche mediante fideiussione bancaria rilasciata da un Istituto di Credito, oppure mediante polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R.13.02.1959,n.439. Allo svincolo della cauzione si procederà una volta che siano decorsi almeno 90 giorni dalla risoluzione del rapporto di affidamento, quando risulti attestato che sono soddisfatti tutti gli obblighi dell'impresa affidataria.

#### **ART. 9) SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DEL CONTRATTO E IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:**

E' fatto obbligo alla ditta affidataria di iniziare il servizio entro la data prestabilita.

Per negligenze e deficienze accertate che compromettano l'efficacia del servizio, il Comune, previa formale contestazione scritta, applicherà una penale nei seguenti casi:

**A)** - per utilizzo di mezzo non corrispondente per caratteristiche a quello indicato nell'offerta, non

preventivamente autorizzato: penale di €. 154,94 giornaliero;

**B)** - per ritardi segnalati dalla scuola, inferiori a 10 minuti: penale di €. 51,65 per ogni ritardo, dopo la contestazione di tre ritardi €. 77,47 per ogni ritardo;

**C)** - per ritardi segnalati dalla scuola, superiori a 10 minuti e inferiori a 30 minuti : penale di €. 103,29 dopo la contestazione di tre ritardi €. 154,94 per ogni ritardo;

**D)** per ritardi segnalati dalla scuola, superiori a 30 minuti : penale di €. 129,11; dopo la contestazione di tre ritardi €. 206,58 per ogni ritardo;

**E)** Per la mancata effettuazione della corsa: penale di €. 258,23 ogni corsa saltata;

**F)** per ogni mancata riparazione o sistemazione delle componenti di carrozzeria o di arredo interno entro le 24 ore, come previsto dall'art.12: penale di €.103,29. Il mancato inizio del servizio alla data prestabilita e l'accertamento delle violazioni di cui alle lettere A –B –C-D-E ed F comportano per la ditta affidataria oltre al pagamento delle sanzioni pecuniarie, l'esclusione per anni 5 da tutte le eventuali gare relative a servizi di trasporto organizzati dal Comune.

Alla contestazione dell'inadempienza da parte dell'ente affidante, l'impresa affidataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di 8 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Il Comune, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dall'affidatario, ne dà comunicazione allo stesso entro il termine di 30 giorni; in caso contrario le controdeduzioni si intendono non accolte e l'impresa affidataria dovrà provvedere al pagamento della penale entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in caso di mancato pagamento, il Comune provvederà alla decurtazione dell'importo della medesima in sede di liquidazione della successiva fattura presentata;

Nei casi di ripetitività delle negligenze di cui alle lettere A –B–C-D-E ed F o nel caso di deficienze più gravi, sempre previa formale contestazione, il Comune può risolvere il contratto a termini di legge, in qualunque momento, procedendo nei confronti del trasportatore per il risarcimento dei danni conseguenti.

L'impresa affidataria incorre nella decadenza quando venga a perdere i requisiti di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

In ogni caso comporta la decadenza, la reiterata violazione degli obblighi previsti dai successivi articoli 10 e 11.

#### **ART. 10 )ASSICURAZIONI E OBBLIGO DI APPLICARE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI SERVIZIO I RISPETTIVI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO**

L'impresa affidataria dovrà avvalersi, nell'esecuzione del servizio, di personale nel pieno rispetto degli obblighi previsti dai vigenti CCNL di categoria, degli accordi locali integrativi degli stessi e delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, assicurazioni previdenziali e assicurazioni per responsabilità civile. Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico dell'Impresa, anche in deroga ad eventuali norme legislative che disponessero l'obbligo del pagamento in solido con il Comune e con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo;

#### **ART. 11) OBBLIGO DI GARANTIRE LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

L'impresa contraente ha l'obbligo di provvedere a garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, pena la risoluzione del contratto opponibile dal Comune, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

#### **ART. 12) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DA PARTE DELL'ENTE AFFIDANTE:**

Il Comune potrà effettuare, a mezzo di proprio personale. in qualsiasi momento, sul mezzo in servizio o anche presso i locali dell'impresa affidataria, controlli e ispezioni periodiche volte ad accertare lo stato di manutenzione dell'automezzo e nel caso potrà ordinare le riparazioni che riterrà necessarie. Il personale abilitato all'attività di vigilanza e di controllo, ivi comprese l'applicazione delle sanzioni, previa contestazione delle infrazioni, sarà comunicato all'impresa affidataria, così come ogni variazione di servizio precisandone la ragione, nelle forme previste dal presente capitolato. Il concessionario accetta di sottostare a tutte le ispezioni e i controlli dell'Ispettorato della Motorizzazione civile e degli Ispettorati del Comune e di adottare

tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte. Il concessionario si obbliga altresì ad ottemperare a tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione. In modo particolare l'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

### **ART. 13 – INTERRUZIONI –INCIDENTI**

L'impresa s'impegna ad osservare gli orari e percorsi e ad effettuare il numero di corse stabilito. Ove circostanze eccezionali rendessero necessarie delle variazioni o delle interruzioni di servizio, l'impresa dovrà dare immediata notizia al comune e dovrà altresì garantire con altro mezzo idoneo e con altro personale idoneo l'esecuzione regolare del servizio. Non appena le cause che hanno determinato le interruzioni o le variazioni saranno venute meno, l'impresa, ripristinerà il servizio come gestito in precedenza. Indipendentemente dall'osservanza degli altri obblighi stabiliti da norme legislative o contrattuali per essa vincolanti, l'impresa dovrà dare notizia al Comune, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti che dovessero capitare, quale che sia la gravità di questi e ancorchè non si verificano danni.

### **ART.14 – INFORTUNI E DANNI – GARANZIE E RESPONSABILITA'**

L'impresa risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio o dal mancato svolgimento dello stesso, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi ed antinfortunistici sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile. L'impresa aggiudicataria è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati nello svolgimento della propria attività a persone o cose. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità. L'impresa si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

Le spese che l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti della ditta appaltatrice ed in ogni caso da questa rimborsate. L'impresa aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso l'Amministrazione che verso terzi, nell'esecuzione di tutti i servizi assunti, anche per cause di forza maggiore. A tal fine l'impresa dovrà produrre prima della stipula del contratto una polizza per responsabilità civile R.C. per danni e responsabilità civile verso terzi che possono derivare agli operatori od essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o strutture durante l'espletamento del servizio, esonerando Comune da ogni responsabilità, a copertura dei rischi connessi al trasporto degli alunni che vengono considerati terzi trasportati.

La ditta aggiudicataria risponderà per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno durante il trasporto scolastico e della perdita o rottura delle cose che l'alunno porta con sé, esonerando Comune da ogni addebito civile.

La ditta stessa dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto anche quando non ne sia derivato alcun danno. L'impresa si obbliga ad usare speciale prudenza e diligenza nella condotta della guida e nelle fasi di salita dei bambini sull'autobus e della loro discesa, assicurando che anche tali operazioni si svolgano senza pericoli per la loro incolumità, provvedendo a tal fine ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del C.C. precisando che si debbano considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscano la persona durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere al trasporto, durante le soste e le fermate.

La ditta si obbliga ad esercitare una sorveglianza particolarmente accurata anche sulla disciplina dei trasportati, allo scopo di evitare sinistri. Eventuali comportamenti indisciplinati da parte degli alunni dovranno essere tempestivamente e circostanzialmente segnalati per iscritto al Comune affinché possano essere adottati i necessari provvedimenti. L'appaltatore dovrà documentare all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio del servizio, l'adempimento dei suindicati obblighi assicurativi.

### **ART.15 PERSONALE**

Il concessionario dovrà gestire il servizio con sufficiente personale. Il conducente dell'autobus dovrà essere riconosciuto idoneo dall'Ispettorato della motorizzazione civile in conformità alle disposizioni vigenti al

momento della gestione del servizio. Qualora qualche dipendente dell'impresa venisse riconosciuto inabile a giudizio dell'autorità sanitaria, l'impresa si impegna a sostituirlo. E' però in sua facoltà far sottoporre a visita medica superiore il dipendente, che potrà rimanere in servizio se riconosciuto abile. In ogni caso non sono ammesse interruzioni del servizio per mancanza di personale, il contraente concessionario si impegna espressamente a sostituire il conducente, che per qualsiasi causa fosse assente, con altro riconosciuto idoneo ed abilitato al servizio,

#### **ART.16 OBBLIGHI DEL PERSONALE**

Il personale di servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le autorità. L'Amministrazione potrà pretendere la sostituzione di coloro che non osservassero siffatto contegno o fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole, L'impresa si impegna, altresì, di multare il personale che abbia commesso scorrettezze, su segnalazione del comune. Salvi provvedimenti stabiliti dalla legge, i dipendenti sorpresi in servizio in stato di ubriachezza o in stato di ebbrezza per uso di stupefacenti, dovranno essere sospesi dal servizio.

#### **ART.17 VIGILANZA E CONTROLLI**

L'Ufficio competente effettuerà la vigilanza e il controllo sul servizio mediante il corpo di Polizia Locale dell'Unione di Comuni. Qualsiasi mancanza agli obblighi del presente contratto sarà accertata dagli agenti municipali e comunicata al concessionario. Entro due giorni dalla data della notifica il Concessionario potrà presentare le sue deduzioni.

#### **ART.18 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAFFITTO**

E' fatto divieto al concessionario di cedere o subaffittare, salvo eccezionalmente per brevi periodi e previo consenso scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causate.

#### **Art. 19 – TRACCIABILITA' FINANZIARIA**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 e successive modifiche. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, comunicherà al Comune di Lei gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Si conviene espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010, che l'inadempimento agli obblighi di cui sopra, comporterà la risoluzione di diritto del contratto, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora.

Rimangono ferme le conseguenze delle responsabilità per inadempimento imputabile all'appaltatore e quindi il risarcimento del danno, ai sensi di legge.

#### **ART.20 CONTROVERSIE**

Ogni questione che dovesse insorgere tra comune ed impresa, relativa all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, verrà deferita a tre arbitri da scegliere di comune accordo subito dopo la stipulazione del contratto, i quali decideranno senza formalità di giudizio. In caso di assenza, di impedimento, di astensione di arbitri oppure di mancato accordo fra le parti sulla scelta del collegio arbitrale all'insorgere della controversia, sarà nominata una nuova terna di arbitri, uno da parte dell'amministrazione, uno da parte dell'impresa e uno da parte del presidente del tribunale competente per territorio.

#### **ART. 21) SPESE INERENTI**

Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, comprese inerenti e conseguenti all'eventuale registrazione del contratto di servizio, sono a carico della ditta affidataria. L'impresa assume a suo completo carico, tutte le imposte e tasse con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivantegli nei confronti del Comune.

#### **ART. 22— RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, l'Amministrazione Comunale potrà, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo di raccomandata A/R, risolvere contratto anche prima della scadenza, procedendo nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove, ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.

Le inadempienze possono riassumersi come segue:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita,
- b) perdita da parte dell'impresa dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria di cui al presente capitolato;
- c) sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, salvo i casi di forza maggiore;
- d) interruzione del servizio, salvo i casi di forza maggiore,
- e) abituali deficienze e negligenze nel servizio, ricorrente inosservanza degli orari stabiliti, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate per iscritto, compromettano, a giudizio dell'Amministrazione, il servizio;
- f) formulazione di tre richiami scritti;
- g) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;
- h) contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'impresa,
- i) inosservanza di uno o più impegni assunti verso l'Amministrazione,
- j) cessione a terzi del contratto d'appalto,
- k) ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che rende impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;
- l) inosservanza delle normative in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.

#### **ART. 23— RECESSO**

L'Amministrazione ai sensi dell'art. 1671 del c.c. ha facoltà di recedere al contratto in ogni momento a suo insindacabile giudizio e senza alcun preavviso, anche in situazioni o per motivi diversi da quelli legittimanti la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 21, previa comunicazione scritta.

Qualora la Ditta dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'Amministrazione sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, a titolo di risarcimento danni, oltre agli eventuali maggiori danni riscontrati.

Sarà inoltre addebitata alla Ditta appaltatrice la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altre Ditte concorrenti a titolo di risarcimento danni.

#### **ART.24 COSTITUZIONE IN MORA DELL'IMPRESA**

Tutte le comminatorie e i termini convenuti con il presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

#### **ART.25 SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE**

L'appaltatore dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile , i seguenti articoli: 2-3-6-8-9-10-11-12-14 -15-19-20-22

#### **Art. 26 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia in ordine all'applicazione del presente capitolato le parti stabiliscono che sarà competente il foro di Oristano.

#### **ART. 27 - RINVIO A NORMATIVA GENERALE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente normativa in

materia di appalti, dal D.Lgs . n.50/2016 e successive modificazioni, dal Codice Civile, e dal Regolamento Comunale dei Contratti, e dal DPR N.207/2010.

**Art. 28 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio AA.GG. Rag. Francesco Serra.

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE DITTA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO